



Camera
dei
deputati

XVIII LEGISLATURA

DENTRO la Camera

UNA GIORNATA A MONTECITORIO



Dentro la Camera

UNA GIORNATA A MONTECITORIO



© 2020 Camera dei deputati
Segreteria generale, Ufficio Pubblicazioni
e relazioni con il pubblico
www.camera.it

Progettazione grafica e impaginazione:
Stefano Bruno

Foto: Archivio fotografico della Camera dei deputati
e Umberto Battaglia

Indice

Benvenuti	4
Il Parlamento italiano.....	6
Le funzioni del Parlamento	10
La storia del Parlamento italiano	14
La Costituzione italiana.....	18
L'autonomia della Camera.....	20
Il Presidente della Camera	22
I deputati.....	24
I Gruppi parlamentari.....	26
Il lavoro dell'Assemblea.....	30
Le Commissioni permanenti.....	34
Il percorso di una legge	36
L'Amministrazione della Camera	38
Camera aperta.....	40
L'attività internazionale	44
Palazzo Montecitorio	46
Dentro il Palazzo	50
Le sedi della Camera	58

Benvenuti



La democrazia è il bene comune più prezioso che abbiamo. Un bene garantito dalla Costituzione, frutto della Resistenza e del sacrificio di tanti nostri concittadini, un bene che ognuno di noi deve difendere e valorizzare quotidianamente. È infatti attraverso la partecipazione di ciascuno alla vita civile e democratica che si può contribuire a rendere migliore il nostro Paese.

In questa prospettiva conoscere da vicino le istituzioni, sentirle proprie, è indispensabile per sostanziare un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. Ed è per questo che sono particolarmente contento di potervi dare il benvenuto oggi alla Camera dei deputati, la casa di tutti i cittadini e luogo in cui trova concreta espressione la sovranità popolare. Luogo in cui, attraverso il confronto tra idee e orientamenti diversi, si assumono le decisioni destinate a incidere sulla vita della collettività.

Il Parlamento, in quanto cuore del processo legislativo, è centrale non soltanto nel quadro politico istituzionale del nostro Paese. È importante rendersi conto di quanto esso sia centrale nel quotidiano di tutti noi. Di come esso incida sulla qualità della nostra vita, dando concreta attuazione ai valori e principi costituzionali di libertà, dignità, solidarietà, eguaglianza e legalità.

In questo Palazzo, nel corso dell'intera storia della Repubblica

– dal 1948 in poi – sono stati discussi ed approvati tutti i provvedimenti legislativi attuativi dei principi e valori democratici delineati dalla nostra Costituzione. Qui è stata deliberata l’adesione dell’Italia alle Comunità europee, alle Nazioni Unite e alle altre organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni.

Avere questa consapevolezza serve a consolidare il senso di appartenenza alla comunità e il senso profondo della nostra democrazia e dei principi costituzionali che garantiscono i diritti e le libertà fondamentali e lo Stato di diritto.

L’apertura di questa istituzione ai cittadini, e soprattutto ai più giovani, attraverso le visite guidate, la partecipazione ad iniziative come “Montecitorio a porte aperte” o a eventi e incontri organizzati in queste sale, ha proprio l’obiettivo di azzerare qualsiasi distanza tra l’interno e l’esterno del Palazzo. Siamo un’unica comunità. E la visione di società e di Paese che vogliamo perseguire non può che nascere dal coinvolgimento in varie forme delle persone nella vita delle istituzioni, così come nei processi decisionali. Una via determinante per assicurare la qualità delle scelte pubbliche.

Credo infatti fermamente che il Parlamento debba essere un’istituzione pensante, capace di interrogarsi in modo lungimirante su quali debbano essere le migliori politiche per il Paese. Capace di anticipare i cambiamenti della società in

modo da governare i fenomeni, e non subirli. Capace di comprendere e dare una risposta alle aspettative delle persone esprimendo una visione organica di Paese. Ma deve essere ugualmente un’istituzione culturale, che lavora per la promozione e l’evoluzione dei diritti costituzionali: una cucina di approfondimenti e riflessioni capaci di alimentare ed elevare anche la qualità del dibattito pubblico all’esterno. E per farlo il Parlamento deve saper ascoltare direttamente le richieste dei cittadini.

Oggi trascorrerete alcune ore o una intera giornata a Montecitorio. Avrete modo di vedere da vicino i luoghi dove si svolge l’attività parlamentare. Potrete approfondire la storia di questo Palazzo che custodisce opere d’arte di inestimabile valore e conoscere ancora meglio il funzionamento della Camera. Comprenderete quanto siano articolate e varie le sue competenze e procedure e quali sono le modalità di lavoro dei deputati e degli organi parlamentari.

Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata a Montecitorio.



Presidente della Camera dei deputati

Il Parlamento italiano

ZOOM

Con due leggi di revisione della Costituzione (n. 1 del 2000, di modifica dell'articolo 48, e n. 1 del 2001, di modifica degli articoli 56 e 57) è stato attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero, propri rappresentanti nelle due Camere.

Un Parlamento, due Camere

La Costituzione italiana prevede che il Parlamento si componga di due Assemblee, entrambe elette direttamente dai cittadini: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Le due Camere esercitano gli stessi poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto) anche se hanno un numero diverso di componenti, direttamente stabilito dalla Costituzione (artt. 56 e 57).

La Camera dei deputati

La Camera dei deputati ha sede a Palazzo Montecitorio a Roma.

La Camera viene eletta, come il Senato, ogni 5 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato. I deputati sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni. Per essere eletti deputati è invece necessario aver compiuto 25 anni d'età.





Il Senato della Repubblica

Il Senato ha sede a Roma, a Palazzo Madama. I senatori sono eletti dai cittadini che abbiano almeno 25 anni. Sono eleggibili a senatori i cittadini che abbiano compiuto 40 anni. Ai senatori elettivi si aggiungono i senatori a vita: si tratta degli ex Presidenti della Repubblica o di cittadini che hanno "illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario" (art. 59 Cost.).

*La facciata
di Palazzo Montecitorio*



Le funzioni del Parlamento

ZOOM

Ogni sette anni i due rami del Parlamento si riuniscono in seduta comune presso l'Aula di Palazzo Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica. A questa votazione oltre ai parlamentari partecipano tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ne ha uno solo). L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Confronto democratico

Il Parlamento rappresenta tutti i cittadini ed è la sede dove si confrontano democraticamente le forze politiche che hanno ottenuto seggi alle elezioni. Ha il compito principale di approvare le leggi e di svolgere la funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo.

Per le deliberazioni di ciascuna Camera è richiesto – dall'articolo 64 della Costituzione – il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Aula, purchè sia presente almeno la metà più uno dei deputati, salvi i casi in cui è prescritta una maggioranza speciale.

La funzione legislativa

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: ciò significa che un progetto di legge diventa legge solo se viene approvato nello stesso testo da entrambe le Camere. Finchè entrambi i rami del Parlamento non





concordano sul testo, il progetto di legge passa dall'una all'altra Camera (cosiddetta *navette*). Quando un progetto di legge è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera si limita però a deliberare sulle sole modifiche apportate dal Senato e sui relativi emendamenti: entro questi limiti, può ulteriormente modificare il testo, inviandolo nuovamente al Senato.

La Costituzione prevede che il Governo non può, senza delegazione delle Camere (cioè attraverso apposite leggi delega), emanare decreti che abbiano valore di legge e che, quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge), deve presentarli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione in legge entro sessanta giorni.

*Prospetto esterno
di Palazzo Montecitorio*

Fiducia e sfiducia

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere la fiducia. La verifica dell'esistenza del rapporto fiduciario tra la maggioranza dei membri di entrambe le Camere e il Governo è fondamentale per l'intera attività parlamentare: da qui la particolare solennità del voto sulla mozione di fiducia con cui i parlamentari dicono, uno ad uno, sì o no al Governo, presentandosi davanti al banco della Presidenza. Il Governo si dimette se non ottiene la fiducia.

Quando le Camere non sono in grado di formare una maggioranza che consenta di sostenere un Governo, il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scioglierle anticipatamente e indire nuove elezioni.

I deputati e i senatori possono presentare, in ogni momento, una mozione di sfiducia nei confronti del Governo: essa deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle due Camere.

Il controllo del Governo

Nei confronti del Governo il Parlamento esercita una fondamentale funzione di controllo. A tal fine sono numerosi gli strumenti a sua disposizione.

Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari presentano al Governo per avere informazioni in merito a fatti specifici e sulle misure che si intendono adottare su determinate questioni. Il Governo vi risponde in Aula o in Commissione.

Normalmente ogni mercoledì nell'Aula della Camera il Governo risponde, in diretta televisiva, alle interrogazioni a risposta immediata (il cosiddetto *question time*), che hanno ad oggetto questioni di urgenza o di particolare attualità politica ed il cui svolgimento è caratterizzato da interventi molto brevi. Il *question time* può svolgersi anche nelle Commissioni permanenti.

Le interpellanze sono domande scritte che sollecitano chiarimenti sui motivi dell'azione politica del Governo, il quale risponde agli interpellanti nel corso delle sedute dell'Aula.

Fra le prerogative delle Camere c'è anche quella di poter indagare su materie di interesse pubblico, attraverso la costituzione di Commissioni d'inchiesta, anche bicamerali, che hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

I Presidenti della Repubblica

ENRICO DE NICOLA



1 gennaio 1948
12 maggio 1948
1 scrutinio

LUIGI EINAUDI



12 maggio 1948
11 maggio 1955
4 scrutini

GIOVANNI GRONCHI



11 maggio 1955
11 maggio 1962
4 scrutini

ANTONIO SEGNI



11 maggio 1962
6 dicembre 1964
9 scrutini

GIUSEPPE SARAGAT



29 dicembre 1964
29 dicembre 1971
21 scrutini

GIOVANNI LEONE



29 dicembre 1971
15 giugno 1978
23 scrutini

SANDRO PERTINI



9 luglio 1978
29 giugno 1985
16 scrutini

FRANCESCO COSSIGA



3 luglio 1985
28 aprile 1992
1 scrutinio

OSCAR LUIGI SCALFARO



28 maggio 1992
15 maggio 1999
16 scrutini

CARLO AZEGLIO CIAMPI



18 maggio 1999
15 maggio 2006
1 scrutinio

GIORGIO NAPOLITANO



15 maggio 2006
22 aprile 2013
4 scrutini

GIORGIO NAPOLITANO



22 aprile 2013
14 gennaio 2015
6 scrutini

SERGIO MATTARELLA



3 febbraio 2015
in carica
4 scrutini

La storia del Parlamento italiano

ZOOM

Il referendum del 2 giugno 1946 registrò un'elevata affluenza alle urne. Votarono 24.946.878 elettori pari all' 89,08% degli aventi diritto. I voti a favore della Repubblica furono 12.718.641, il 54,27% dei voti validi; quelli a favore della Monarchia furono 10.718.502, pari al 45,73%.

Prima seduta dell'Assemblea Costituente, 25 giugno 1946

Lo Statuto Albertino

Prima dell'unificazione dell'Italia, nel 1848, il Re Carlo Alberto concesse ai sudditi del Regno di Sardegna una Carta costituzionale, lo Statuto Albertino. Lo Statuto prevedeva due Camere, il Senato del Regno e la Camera dei deputati.

Solamente la Camera dei deputati era elettiva (con un sistema elettorale a base censitaria e che escludeva dall'elettorato le donne), i membri del Senato erano invece nominati dal Re, su suggerimento del Governo, ed erano scelti tra i componenti di poche categorie dall'elevato prestigio sociale: ex deputati, ex ministri, ambasciatori, prefetti, alti gradi dell'esercito, industriali, magistrati, vescovi, personalità della cultura; ne facevano parte, di diritto, i principi reali.

L'Italia unita

Lo Statuto venne esteso a tutto il Paese dopo la sua unificazione. Il primo Parlamento italiano

proclamò a Torino la nascita del Regno d'Italia. La relativa legge fu promulgata il 17 marzo 1861. La capitale e il Parlamento vennero trasferiti nel 1865 a Firenze e in via definitiva a Roma, nel 1871, dopo l'annessione dello Stato pontificio al Regno d'Italia.

Il fascismo

Durante il periodo fascista (dal 1922 al 1943) l'autonomia della Camera venne man mano soppressa e non furono più consentite libere elezioni. Nel 1924 venne rapito e ucciso il deputato socialista riformista Giacomo Matteotti, dopo che aveva denunciato in Parlamento brogli elettorali avvenuti nelle elezioni del 1924. Tra il 1925 e il 1926 vennero approvate una serie di norme (le cosiddette "leggi fascistissime") che trasformarono definitivamente l'Italia in uno Stato autoritario. Nel 1939 la Camera fu sostituita da una Camera dei fasci e delle corporazioni, formata da consiglieri nazionali nominati dallo stesso Mussolini.



La rinascita della democrazia

Dopo la seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946, si svolse un referendum con cui il popolo italiano venne chiamato a scegliere tra Repubblica e Monarchia. Il voto fu favorevole alla Repubblica. Lo stesso giorno si elesse anche un'Assemblea Costituente incaricata di sostituire lo Statuto Albertino con una nuova Carta costituzionale. Il referendum del 2 giugno e le elezioni per l'Assemblea Costituente rappresentarono la prima consultazione nazionale in cui le donne italiane esercitarono il diritto di voto.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. L'Assemblea Costituente decise per un Parlamento con due Camere elettive dotate degli stessi poteri. Il primo Parlamento della Repubblica fu eletto il 18 aprile 1948.

Il diritto di voto e la sua evoluzione storica

In base all'articolo 48 della Costituzione sono



elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Tale affermazione, che pare oggi un elemento indiscutibile, è stata una conquista relativamente recente, raggiunta al termine di un percorso "a tappe". Infatti, nel 1848 fu emanata la prima legge elettorale: potevano votare i soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni che sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di tasse. Nel 1882 si ampliò l'elettorato, includendo i cittadini che avessero compiuto 21 anni con la licenza elementare e abbassando il reddito richiesto.

Nel 1912, durante il Governo di Giovanni Giolitti, un'ampia maggioranza approvò la riforma elettorale con cui fu esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni; potevano votare anche coloro che non avevano raggiunto tale età ma avevano compiuto 21 anni purché sapessero leggere e scrivere ovvero fossero in possesso di ulteriori requisiti quali lo svolgimento del servizio militare o il pagamento di un determinato livello di imposte.

Il voto alle donne e il suffragio universale

Il diritto di voto per le donne è una conquista piuttosto recente in quasi tutti i Paesi: in Europa le prime a ottenerlo furono le finlandesi, nel 1906. In Italia, nel 1912, quando fu ampliato il suffragio maschile, la Camera respinse, con votazione per appello nominale, la concessione del voto alle donne (209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti).

Per l'attuazione del suffragio femminile bisognò attendere quindi il 1946 quando, in occasione del referendum fra Monarchia e Repubblica e dell'elezione dell'Assemblea Costituente, le donne furono chiamate per la prima volta al voto in tutto il Paese e ne furono elette 21.

Alla Camera, nella XVIII legislatura, le donne elette sono 226, pari al 35% dei deputati, in aumento rispetto alla precedente legislatura (quando erano il 31%).

ZOOM

Al momento dell'Unità d'Italia, solo il 22% della popolazione era alfabetizzata; inoltre un'imposta di 40 lire annue corrispondeva ad un reddito altissimo per l'epoca. Anche per questo gli elettori erano appena il 2% della popolazione.

La Sala della Lupa

La Costituzione italiana

La Legge fondamentale della Repubblica

La Costituzione è la Legge fondamentale della Repubblica italiana frutto del lavoro dell'Assemblea Costituente, che l'ha approvata il 22 dicembre 1947. La Costituzione indica i valori e i principi primari del nostro vivere civile e stabilisce le norme fondamentali che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini e l'organizzazione della nostra Repubblica. Conoscere la Costituzione è il presupposto essenziale per essere un buon cittadino e poter partecipare alla vita democratica con consapevolezza e autonomia di giudizio.

La struttura della Costituzione

La Costituzione comprende 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. I primi 12 articoli riguardano i "Principi fondamentali" che individuano i valori generali, basilari, cui si ispira la Repubblica. Seguono due parti: la prima, "Diritti e doveri dei cittadini", riguarda i rapporti civili (libertà dei citta-

dini), etico-sociali (la famiglia, la salute, l'istruzione), economici (il lavoro, i sindacati...) e politici (il voto, la partecipazione alla vita politica dei cittadini attraverso i partiti, l'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici, i doveri verso lo Stato...). La seconda parte, "Ordinamento della Repubblica", definisce l'organizzazione dello Stato: nel Titolo I si disciplinano il Parlamento, la sua composizione, i suoi poteri e il suo funzionamento nonché, in apposita sezione, il procedimento di formazione delle leggi. Il Titolo II riguarda il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale. Il Titolo III tratta del Governo e si articola in sezioni sul Consiglio dei ministri, la Pubblica Amministrazione e gli organi ausiliari (cioè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, organi di consulenza delle Camere e del Governo). Il Titolo IV riguarda la Magistratura e l'amministrazione della giustizia. Il Titolo V ha ad oggetto le Regioni, le Province, i Comuni e le loro funzioni. Il Titolo VI disciplina in distinte sezioni le Garanzie costituzionali, cioè la Corte costituzionale e le procedure di revisione della Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali.

Testo originale della Costituzione esposto nella Sala della Lupa

DA DEPOSITARSI
NELLE ARCHIVI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Una giornata a Montecitorio

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Le modifiche alla Costituzione

La Carta fondamentale non è rimasta immutata dal 1948 ad oggi, ma è stata più volte revisionata, secondo la speciale procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, che richiede per l'approvazione delle modifiche della Carta costituzionale una maggioranza più ampia di quella prevista per l'approvazione delle leggi ordinarie.

Le modifiche devono essere approvate, nello stesso testo, da ciascuna Camera due volte a distanza di almeno tre mesi e, nella seconda deliberazione, è necessaria almeno la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti). Inoltre, nel caso in cui le modifiche siano state approvate, nel corso della seconda votazione, con un consenso pari almeno alla maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, è possibile per 500.000 elettori, un quinto dei membri di una Camera o 5 Consigli regionali chiedere che su di esse venga svolto un referendum confermativo in cui possono votare tutti gli elettori che abbiano compiuto 18 anni. Se la maggioranza dei voti validi è favorevole, le modifiche entrano in vigore.



L'autonomia della Camera

ZOOM

Il Regolamento della Camera attualmente in vigore è stato approvato nel 1971, quando la Camera era presieduta dal Presidente Sandro Pertini, con il voto favorevole di 465 deputati, 41 voti contrari e un solo astenuto. Nel corso del tempo è stato modificato più volte, anche in modo consistente. Le ultime modifiche approvate nel 2012 hanno riguardato la vita dei Gruppi parlamentari, prevedendo, in particolare, stringenti regole di trasparenza e obblighi di rendicontazione sull'uso delle risorse finanziarie a loro destinate.

L'Aula vista dal banco della Presidenza

Le regole della casa


In conformità ai principi fondamentali delle Costituzioni moderne, nel nostro sistema istituzionale i poteri dello Stato sono tra di loro indipendenti ed autonomi. L'autonomia del Parlamento riguarda in primo luogo l'adozione delle sue regole di organizzazione e funzionamento: la Costituzione detta essa stessa la disciplina generale del Parlamento, ma, al contempo, attribuisce a ciascuna Camera il potere di regolare le proprie attività, nel rispetto dei principi costituzionali, approvando autonomamente il proprio Regolamento. Il Regolamento della Camera disciplina in particolare i diritti e i doveri dei deputati, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi della Camera, stabilisce come si organizzano i lavori e come viene determinato l'ordine del giorno delle sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame della Camera e dei suoi organi.

Le modifiche al Regolamento

Per approvare il Regolamento della Camera – e per modificarlo – serve il voto favorevole della maggioranza assoluta, cioè della metà più uno, dei componenti l'Assemblea. Poiché in democrazia è fondamentale la condivisione delle regole, si è sempre cercato, nella storia del Parlamento, di far approvare i Regolamenti e le loro modifiche con la più ampia intesa possibile fra maggioranza e opposizione.

Il bilancio

La Camera è autonoma anche dal punto di vista finanziario rispetto agli altri organi dello Stato: ogni anno approva un proprio bilancio interno che stabilisce come saranno usate le risorse economiche che servono al suo funzionamento.



Il Presidente della Camera

Le funzioni

I deputati eleggono il Presidente all'inizio della legislatura, con voto a scrutinio segreto. Le funzioni del Presidente sono molteplici e riguardano diversi aspetti della vita parlamentare. Innanzitutto il Presidente rappresenta la Camera e ha la responsabilità di assicurare il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'Amministrazione interna, diretta dal Segretario generale, che a lui ne risponde.

Il Presidente ha poi specifici compiti che riguardano direttamente lo svolgimento della dialettica parlamentare: dirigere e moderare la discussione, dare la parola ai deputati, mantenere l'ordine, decidere dell'ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze, nonché di ogni altro atto di iniziativa parlamentare, stabilire l'ordine delle votazioni, chiarire il significato del voto e annunciarne l'esito. Il Presidente cura anche l'organizzazione dei lavori della Camera, convocando la Conferenza dei presidenti di Gruppo e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal Regolamento, il programma e il calendario dell'Assemblea.

Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità e terzietà,

facendo osservare il Regolamento. Per questo si dice che il Presidente svolge un ruolo di garanzia ed è al di sopra delle parti, deve cioè, con imparzialità ed equilibrio, far sì che tutti i soggetti che esercitano le loro funzioni alla Camera (deputati, Gruppi, Governo) possano farlo liberamente, sempre nel rispetto della Costituzione e del Regolamento.

Presidente non solo in Assemblea

Il Presidente non presiede solo l'Assemblea, ma anche altri organi collegiali, meno conosciuti ma che hanno competenze fondamentali nell'organizzazione dei lavori e nella attività della Camera:

- L'Ufficio di Presidenza, composto da 4 Vicepresidenti (che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento), 3 deputati Questori (che sovrintendono alle spese della Camera e al cerimoniale e predispongono il progetto di bilancio), almeno 8 deputati Segretari (che collaborano con il Presidente nella gestione delle sedute dell'Assemblea e per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea), con competenze di alta amministrazione e sull'irrogazione delle sanzioni ai deputati.



- La Conferenza dei presidenti di Gruppo, che ha importanti competenze in materia di organizzazione dei lavori dell'Assemblea, anzitutto definendone il calendario e il programma.
- La Giunta per il Regolamento, cui spetta rendere pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento ed elaborare proposte per la sua modifica, da sottoporre al voto dell'Assemblea.

I Presidenti della Camera dal 1948 ad oggi

Roberto **Fico** dal 2018, Laura **Boldrini** 2013-2018, Gianfranco **Fini** 2008-2013, Fausto **Bertinotti** 2006-2008, Pier Ferdinando **Casini** 2001-2006, Luciano **Violante** 1996-2001, Irene **Pivetti** 1994-1996, Giorgio **Napolitano** 1992-1994, Oscar Luigi **Scalfaro** aprile-maggio 1992, Leonilde **Iotti** 1979-1992, Pietro **Ingrao** 1976-1979, Sandro **Pertini** 1968-1976, Brunetto **Bucciarelli Ducci** 1963-1968, Giovanni **Leone** 1955-1963, Giovanni **Gronchi** 1948-1955.

I Presidenti dell'Assemblea Costituente

Umberto **Terracini**, Giuseppe **Saragat**

I deputati

ZOOM

Per dare specifica attuazione alle prerogative costituzionali dei deputati il Regolamento prevede appositi organi, cioè la Giunta delle elezioni – che esamina le questioni relative all'elezione di ciascun deputato e alle eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza – e la Giunta per le autorizzazioni, che si occupa in particolare delle richieste di insindacabilità e di atti della magistratura che riguardano i deputati. Entrambe le Giunte formulano proposte che devono poi essere sottoposte all'Assemblea.

Cosa significa essere deputato: funzioni e prerogative

Il termine deputato significa “colui che è scelto per svolgere una funzione” e, nella nostra democrazia, è utilizzato per indicare chi è stato eletto alla Camera.

Secondo la Costituzione ciascuna Camera decide sulla validità dell'elezione di ogni suo componente, verificando in particolare la regolarità dei risultati elettorali e se esistono in capo a ciascun eletto cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di parlamentare.

Per la Costituzione «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione» (tutti i cittadini dunque, e non solo i propri elettori) «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», cioè le sue decisioni non sono vincolate a un compito specifico, ma sono del tutto libere.

Secondo la Costituzione, inoltre, per rafforzare al massimo la libertà degli eletti nell'esercizio del mandato parlamentare, «i membri del Par-

lamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e sono dunque “insindacabili”. Un'altra garanzia per la libertà del mandato è data dalla necessità, per la magistratura, di richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per disporre l'arresto e ogni altra limitazione delle libertà personali di un parlamentare. La Costituzione prevede, inoltre, sempre a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo, che i parlamentari percepiscano un'indennità fissata dalla legge. È anche riconosciuta dalla legge una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma; secondo il Regolamento della Camera in caso di assenza dai lavori parlamentari è applicata una trattenuta sulla diaria. Inoltre la Camera fornisce a tutti i deputati gli strumenti di lavoro di cui hanno bisogno per esercitare le loro funzioni adeguatamente.



Dentro e fuori dal Palazzo

Il lavoro dei deputati non si limita alle attività – in Assemblea, nei vari organi della Camera di cui ciascun deputato fa parte, nei Gruppi – ed alla presentazione degli atti parlamentari (progetti di legge, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ecc.), ma si svolge anche al di fuori del Palazzo, in molte sedi, come ad esempio presso i partiti, le associazioni di cittadini, le circoscrizioni elettorali. Il contatto diretto e continuo con le realtà sociali ed economiche del Paese è essenziale per alimentare e arricchire l'azione politica della Camera.

*Veduta particolare dei
banchi dei deputati*

I Gruppi parlamentari

ZOOM

Il Regolamento della Camera prevede espressamente che i deputati possano prendere la parola in dissenso dal proprio Gruppo e a questo fine stabilisce che una quota del tempo disponibile per la discussione di ogni argomento iscritto nel calendario dei lavori è riservata a questo tipo di interventi.

La Sala del Mappamondo

A ogni deputato il suo Gruppo

Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare.

I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o ai movimenti politici esistenti nel Paese e rappresentati alla Camera. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati. Per formare un Gruppo con un numero inferiore di deputati occorrono alcuni requisiti stabiliti dal Regolamento e l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo; al suo interno, in presenza di alcuni presupposti regolamentari, possono costituirsi componenti politiche.

Maggioranza e opposizione

Appartengono alla maggioranza i Gruppi che hanno votato la fiducia al Governo, ne hanno

così approvato il programma e ne appoggiano l'azione. L'opposizione è invece composta dai Gruppi che non hanno votato la fiducia e che, attraverso la presentazione di proposte alternative, cercano di guadagnare un consenso che permetta loro di divenire in futuro maggioranza. Le opposizioni possono essere più di una, quando i Gruppi che non hanno votato la fiducia esprimono linee politiche contrarie a quelle del Governo e della maggioranza parlamentare, ma diverse tra di loro.

Per una democrazia in buona salute il confronto politico, anche acceso, fra maggioranza ed opposizione (od opposizioni) in Parlamento sui vari temi politici costituisce un elemento fondamentale.

Quello dell'opposizione infatti è un ruolo essenziale nel nostro sistema democratico. I Gruppi che ne fanno parte, pur essendo minoranza in Parlamento, partecipano attivamente ai lavori, con funzione di critica e controllo, contribuendo all'approfondimento del dibattito e portando








Ingresso del Palazzo dei Gruppi parlamentari

pubblicamente alla luce obiezioni e alternative all'azione del Governo. Quanto più il dibattito è intenso e i contrasti presenti nella società trovano espressione nell'Aula, nel rispetto di regole condivise, tanto più le Istituzioni democratiche si dimostrano forti e vitali. Naturalmente può accadere anche che maggioranza e opposizione, su alcuni temi, agiscano di comune accordo, specie in casi in cui siano in gioco interessi vitali del Paese o si discuta dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

I Gruppi alla Camera oggi



Sul sito www.camera.it, seguendo il percorso "Deputati e organi - Assemblea", è possibile consultare la composizione aggiornata dei Gruppi parlamentari.

ZOOM

Se le decisioni sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni sono assunte senza una maggioranza molto ampia (almeno pari a tre quarti), il Regolamento della Camera riserva comunque uno spazio a favore delle opposizioni, pari ad un quinto degli argomenti o del tempo complessivamente disponibile per i lavori.

*La nuova Aula
dei Gruppi
parlamentari*

Il lavoro dell'Assemblea

ZOOM

Quando la Camera procede ad elezioni (come ad esempio quando elegge il Presidente o i membri dell'Ufficio di Presidenza), queste si svolgono a scrutinio segreto, di regola per schede: un deputato Segretario di Presidenza fa l'appello dei deputati, che – uno per volta – ricevono la scheda e, in una delle apposite cabine allestite davanti al banco della Presidenza, la compilano al riparo dagli sguardi altrui e la depongono nell'urna collocata all'uscita della cabina. Lo stesso sistema si applica per le elezioni di competenza del Parlamento in seduta comune.

L'Aula di Montecitorio allestita per una cerimonia

Il cuore della Camera

Luogo centrale dell'attività della Camera è l'Aula di Montecitorio, dove siedono tutti i deputati che compongono l'Assemblea e si prendono le principali decisioni della Camera, discutendo e dibattendo i temi previsti dall'ordine del giorno: in particolare si discutono e votano i progetti di legge e gli atti di indirizzo al Governo (cioè le mozioni e le risoluzioni) e si svolgono interrogazioni e interpellanze.

L'esame e la votazione delle leggi sono i momenti più conosciuti dell'attività parlamentare.

I posti in Aula


Tutti i deputati hanno un proprio posto in Aula, che viene assegnato sulla base della disposizione dei Gruppi, che si collocano nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al centro, fino alla destra del Presidente, così da rappresentare nell'aula parlamentare la molteplicità degli orientamenti poli-

tici presenti nel Paese, come risultanti dalle elezioni. Di fronte all'emiciclo, sotto il Presidente e di fronte ai banchi dei deputati, siede il Governo, con il Presidente del Consiglio al centro, i Ministri e i Sottosegretari. Al banco della Presidenza siedono anche i deputati Segretari di Presidenza e gli Uffici che assistono la Presidenza nel suo lavoro e che curano la redazione del processo verbale e del resoconto delle sedute.

Le votazioni

La gran parte delle votazioni in Assemblea sono palesi (il voto è segreto solo in alcuni casi previsti dal Regolamento) e si svolgono con il voto nominale, attraverso cioè un sistema elettronico che registra immediatamente i nomi dei votanti e il risultato del voto. L'elenco dei votanti e il voto espresso da ciascuno sono, in tal caso, pubblicati nel Resoconto stenografico. Le votazioni sono indette dal Presidente, che ne proclama l'esito. Su ogni banco si trovano tre pulsanti: verde per il





Veduta particolare della facciata di Piazza del Parlamento

si, rosso per il no e bianco per l'astensione. Il calendario dei lavori stabilisce in quali giorni della settimana si tengono le votazioni e in quali le discussioni senza voti.

Il rapporto con il Governo

Oltre che attraverso la mozione di fiducia, il rapporto fiduciario che deve intercorrere fra Parlamento e Governo può essere verificato nel corso della legislatura attraverso gli istituti della mozione di sfiducia e della questione di fiducia.

Con la firma di almeno un decimo dei suoi componenti, in ciascuna Camera si può presentare una mozione di sfiducia motivata che mira a promuovere la revoca della fiducia al Governo. La mozione si discute e si vota dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione e, se approvata, provoca le dimissioni del Governo. La mozione di sfiducia può riguardare anche un singolo Ministro.

La questione di fiducia può invece essere posta dal Governo (solitamente su un articolo di un progetto di legge o su un emendamento) quando intende chiedere a una Camera che gli rinnovi la fiducia approvando senza modifiche il testo da esso scelto. Anche in questo caso, se la fiducia non è confermata, il Governo si deve dimettere.

La Camera può inoltre incidere sull'azione del Governo attraverso l'approvazione di atti di indirizzo politico, come le mozioni e le risoluzioni (queste ultime possono essere esaminate anche in Commissione), con i quali essa impegna l'Esecutivo in una certa direzione.

L'emergenza Covid-19

Lo scoppio dell'epidemia Covid-19 a partire dalla fine di febbraio 2020 ha reso necessario che anche all'interno della sede della Camera fossero applicate misure speciali precauzionali, analoghe a quelle adottate in tutto il Paese, allo scopo di evitare la diffusione del contagio: tra queste, l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

La necessità di assicurare il distanziamento fra le persone nello svolgimento dei lavori parlamentari ha comportato alcuni cambiamenti particolarmente evidenti nella organizzazione dei luoghi nei quali si svolgono le sedute degli organi della Camera. Così, per le sedute dell'Assemblea le postazioni per i deputati, oltre che nell'emiciclo dell'Aula di Montecitorio, sono state collocate anche nelle tribune che sovrastano l'Aula e nel Salone del Transatlantico, che ha in tal modo cambiato il suo aspetto. È stato così ricavato il numero di postazioni necessario a far sì che ciascun deputato sieda nel rispetto della distanza prescritta. Per le riunioni degli altri organi parlamentari, ove necessario in relazione al numero di deputati presenti, vengono utilizzate le aule o sale di maggiori dimensioni (quali la Sala del Mappamondo, la Nuova Aula dei Gruppi, la Sala della Regina).



Le Commissioni permanenti

ZOOM

Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso (cioè la richiesta di più dei quattro quinti della Commissione e l'assenso del Governo), l'Assemblea può decidere di trasferirne direttamente a una Commissione l'approvazione definitiva (il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono). In questo caso si dice che le Commissioni operano in sede legislativa.

14 Assemblee in miniatura

Il Regolamento fissa in 14 il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le materie di competenza. Ogni Commissione è competente, come si evince dalla sua stessa denominazione, su un settore dell'ordinamento nel cui ambito essa esercita i suoi poteri.


Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i Gruppi, i quali distribuiscono fra queste i propri componenti: si può quindi dire che ogni Commissione rappresenta l'Assemblea ma in proporzioni ridotte.

Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Ogni Commissione permanente ha la propria aula in cui si riunisce.

Il lavoro istruttorio

Le Commissioni si riuniscono in sede referente



per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione finale dei progetti di legge; in sede redigente per la formulazione degli articoli di un progetto di legge, rimettendo all'Assemblea solo la votazione degli articoli e la votazione finale.

Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione previste dal Regolamento.

Se quella dell'Assemblea della Camera è dunque la parte più visibile e conosciuta del lavoro parlamentare, quella delle 14 Commissioni permanenti non è meno importante, né meno intensa. Le Commissioni di regola non possono riunirsi contemporaneamente alle sedute dell'Assemblea in cui sono previste votazioni.

Conoscere per decidere

Le Commissioni permanenti dispongono di procedure informative specificamente dedicate al-



Particolare dell'aula della Commissione Affari costituzionali

l'interlocuzione diretta con rappresentanti del Governo e con altri soggetti pubblici, rappresentanti della società civile, del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese: in particolare possono svolgere indagini conoscitive e audizioni sulle materie di rispettiva competenza, per acquisire elementi utili al proprio lavoro e a quello della Camera in generale, ascoltando qualunque persona sia qualificata a fornire informazioni od opinioni sui temi che di volta in volta vengono esaminati.

Il percorso di una legge

L'iter, cioè il percorso, di una legge dal momento della presentazione in Parlamento da parte di uno dei soggetti legittimati a farlo secondo la Costituzione (ciascun senatore e ciascun deputato nel rispettivo ramo del Parlamento, il Governo, i Consigli regionali, il CNEL e cinquantamila elettori) fino a quello in cui entra in vigore prevede diversi passaggi che, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:


- Il progetto di legge viene dapprima assegnato in sede referente per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge una talvolta molto complessa attività istruttoria per acquisire le informazioni e i dati che ritiene necessari. Al termine di questa attività istruttoria, la Commissione esamina gli articoli del progetto di legge e spesso li rielabora, in tutto o in parte, anche approvando emendamenti. In questa fase le altre Commissioni cui il progetto è stato assegnato in sede consultiva, perché contiene disposizioni che ne investono la competenza, sono chiamate a contribuire al lavoro legislativo con i loro pareri sul testo. L'esame in Commissione si conclude con la presentazione di una relazione all'Assemblea che include il testo del progetto di legge che la Commissione ha elaborato.
- In Assemblea si ha prima la discussione generale del testo elaborato dalla Commissione, poi l'esame e il voto degli emendamenti presentati e di ogni articolo del progetto di legge; infine l'Assemblea, secondo la scansione prevista dalla

Costituzione stessa, vota il progetto nel suo complesso che, se approvato, passa all'esame del Senato. In Aula, i rappresentanti della Commissione competente in sede referente sul provvedimento in discussione siedono a un tavolo semicircolare posto davanti ai banchi dei deputati. Da qui, proprio alla base dell'emiciclo, il relatore, il Presidente della Commissione e i rappresentanti dei Gruppi in Commissione guidano il lavoro dell'Assemblea.

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev'essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, di regola, dopo 15 giorni entra in vigore.

Migliorare la qualità delle leggi

Il Comitato per la legislazione è un organo composto da 10 deputati, metà appartenenti alla maggioranza e metà all'opposizione, che esprime alle Commissioni – nei casi previsti dal Regolamento – un parere sulla qualità dei testi normativi al loro esame, cioè riguardo alla loro omogeneità, chiarezza e semplicità, nonché alla loro efficacia per la semplificazione della legislazione vigente.



L'Amministrazione della Camera

ZOOM

Nel corso degli anni sono stati promossi interventi di riorganizzazione e di innovazione delle procedure di lavoro, anche attraverso un ricorso massiccio all'innovazione tecnologica (ed in particolare agli strumenti informatici) e ad integrazioni funzionali sempre più estese fra le varie strutture amministrative.

Particolare del soffitto della Sala della Lupa

Come è organizzata la struttura amministrativa della Camera

Ampie e numerose sono le funzioni che la struttura amministrativa della Camera dei deputati è chiamata a svolgere quotidianamente al fine di garantire il più efficace ed efficiente funzionamento dell'Istituzione. All'Amministrazione spetta, in particolare, il compito di assicurare tutto quanto è necessario per il buon andamento del lavoro parlamentare con funzioni di assistenza e di supporto all'attività dei deputati. Al Segretario generale, che ne risponde al Presidente, compete la direzione dei servizi e degli uffici della Camera. L'Amministrazione si articola, in particolare, in:

- servizi legislativi, che curano l'organizzazione, la resocontazione e l'assistenza alla conduzione dei lavori dei diversi organi della Camera (l'Assemblea, le Commissioni e le Giunte);
- servizi di documentazione, che curano l'assistenza documentale per lo svolgimento dell'at-

tività degli organi parlamentari, a partire dalla predisposizione di dossier di documentazione ed analisi su ogni provvedimento all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea e sull'attività nell'ambito dell'Unione europea ed internazionale; curano inoltre l'aggiornamento delle informazioni presenti sul sito Internet della Camera dei deputati per la consultazione e l'informazione da parte dei cittadini;

- servizi amministrativi e tecnici, che curano la programmazione dell'attività amministrativa, l'erogazione di servizi e la fornitura di beni nonché le procedure di appalto e la stipula di contratti, gli interventi per la tutela del patrimonio artistico ed architettonico della Camera, la sicurezza e la gestione del personale.



Camera aperta

ZOOM

Ogni anno, a fine luglio, prima della pausa estiva, il Presidente della Camera incontra i giornalisti per la cosiddetta "cerimonia del ventaglio". In quell'occasione al Presidente viene regalato un ventaglio. La tradizione risale alla fine dell'Ottocento, quando i lavori parlamentari erano ospitati nell'Aula Comotto (situata nell'attuale Cortile d'onore), caratterizzata da temperature molto calde d'estate.

La Sala della Regina allestita per un evento

La pubblicità dei lavori

Come stabilito dall'articolo 64 della Costituzione tutte le sedute delle Camere sono pubbliche (salva la possibilità di deliberare di adunarsi in seduta segreta). In tal modo i cittadini hanno la possibilità di essere sempre informati sui provvedimenti in discussione, sui dibattiti in corso e sulle posizioni dei loro rappresentanti in Parlamento.

Chiunque può quindi assistere ai lavori dell'Assemblea a Palazzo Montecitorio dalle tribune poste sopra l'emiciclo. Inoltre, accedendo al sito Internet www.camera.it, è sempre possibile seguire, dalla webtv, i lavori in diretta della Camera (trasmessi anche sul canale televisivo satellitare e sul canale YouTube della Camera) o leggere i resoconti delle sedute che sono anche pubblicati a stampa. Anche delle sedute delle Commissioni sono pubblicati i resoconti, sia a stampa, sia su Internet e molti dei loro lavori (in particolare le

audizioni) possono essere seguiti sulla webtv. In occasione di sedute della Camera particolarmente importanti, la trasmissione avviene anche sulle reti della tv pubblica.

Dal sito Internet www.camera.it sono inoltre accessibili tutte le informazioni sulle attività parlamentari, oltre a quelle sugli eventi in programmazione, sull'organizzazione della Camera, sull'arte e l'architettura dei suoi palazzi, sui servizi che la Camera offre al pubblico. Nella sala stampa di Montecitorio inoltre sono presenti i giornalisti parlamentari che seguono quotidianamente i lavori della Camera, le scelte dei Gruppi e dei partiti e ne danno notizia ai cittadini.

La Camera per i cittadini

L'attività della Camera si fonda sul principio della trasparenza, in modo che tutti possano essere informati su quello che accade nelle aule parla-





BIBLIOTECA

mentari e sui dibattiti in corso. Negli ultimi anni la Camera ha quindi valorizzato la propria vocazione al "servizio ai cittadini" attraverso numerose iniziative.

Oltre alla webtv della Camera (webtv.camera.it), raggiungibile dal sito Internet, sono disponibili – per essere informati in tempo reale – una pagina Facebook della Camera dei deputati, il profilo Twitter @Montecitorio nonché un canale Instagram e un canale sulla piattaforma di YouTube. Molti deputati comunicano con i cittadini attraverso social network.

Al pubblico più giovane è dedicato il sito "la Camera per i giovani" (giovani.camera.it).

L'Archivio storico della Camera dei deputati – consultabile anche on line – conserva i documenti originali prodotti dalla Camera dalle sue origini fino ai nostri giorni. Il Portale Luce della Camera contiene, conservate in un archivio fotocinematografico, tutte le risorse digitali sulla storia politica e parlamentare italiana.

Chi desidera visitare il Palazzo può partecipare

all'iniziativa Montecitorio a porte aperte che consente, di norma ogni prima domenica del mese, di effettuare una visita guidata agli ambienti ed al patrimonio artistico della Camera.

L'apertura di Montecitorio e degli altri palazzi della Camera porta ogni anno trecentomila visitatori, compresi settantamila studenti in visita scolastica. Da ottobre a maggio, in particolare, viene data la possibilità alle classi dell'ultimo biennio delle scuole superiori, che abbiano sviluppato una ricerca su temi legati all'attualità politica, di svolgere una giornata di formazione a Montecitorio, con esercitazioni di ricerca, incontri con deputati e componenti dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, visite al Palazzo. La Biblioteca della Camera, intitolata nel 2019 a Nilde Iotti, dispone di oltre un milione di volumi, è aperta al pubblico e, con quella del Senato, forma il Polo bibliotecario parlamentare.

*Particolare dell'impianto
di posta pneumatica*

L'attività internazionale

ZOOM

Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea sono contenute in primo luogo nella legge n. 234/2012, nei regolamenti parlamentari nonché, per alcuni profili, direttamente nei Trattati europei: il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, prevede infatti specifiche forme di partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale UE.

La Camera nelle sedi internazionali

La cooperazione internazionale tra Parlamenti ha assunto un ruolo crescente in un contesto in cui i problemi da affrontare rivestono, sempre più spesso, un carattere che va oltre i confini nazionali.

Un'attività riconducibile alle relazioni internazionali è svolta da tutti gli organi della Camera e consente di allargare la base di esperienze e conoscenze dei legislatori e di valorizzare lo scambio delle migliori pratiche tra Parlamenti.

Il dialogo tra i Parlamenti dei diversi Paesi e con le Organizzazioni internazionali mira, al tempo stesso, a promuovere la democrazia, i diritti umani, la pace ed il dialogo tra le culture. Deputati della Camera compongono inoltre le delegazioni che fanno parte delle Assemblee parlamentari internazionali: Consiglio d'Europa, Nato, Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), Ince (Iniziativa Centro Eu-

ropea) e AP-UpM (Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo).

Parallelamente, l'azione del Parlamento italiano si sviluppa in relazione alle attività dell'Unione europea principalmente sotto tre profili: la partecipazione alla formazione delle politiche europee, la cooperazione interparlamentare e l'attuazione della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento interno. In tale contesto, le Camere approvano periodicamente una legge europea e una legge di delegazione europea volte ad adeguare l'ordinamento italiano alla normativa approvata in sede UE.









nera in testa il cappello. Venne quindi affidato all'architetto Ernesto Basile il compito di ampliare la sede della Camera secondo un progetto che venne portato a termine nel 1918 costruendo un nuovo edificio alle spalle dell'antico, realizzato in travertino e mattoni rossi sormontato da quattro torrioni. Notevoli e di gran pregio sono gli interventi negli interni e negli arredi, che si caratterizzano per il raffinato stile *liberty*.

L'arte a Montecitorio

Montecitorio ospita un ricco patrimonio artistico: più di mille opere fra dipinti, sculture, stampe, arazzi, reperti archeologici. L'opera più nota è forse il grande fregio di Giulio Aristide Sartorio, una tela lunga 105 metri e alta 4 che racconta allegoricamente la storia della civiltà italiana.

*Particolare del fregio
di Giulio Aristide Sartorio*

Dentro il Palazzo


L'Aula

Capolavoro dello stile *liberty*, l'Aula ad emiciclo nella quale si svolgono le sedute della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune conserva intatti gli elementi decorativi, gli arredi e le strutture ideati da Ernesto Basile e dagli artisti che con lui collaborarono. Fu inaugurata il 20 novembre 1918, da Giuseppe Marcora, Presidente della Camera, in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Grande Guerra.

Tra le opere d'arte al suo interno si può ammirare, oltre al fregio di Sartorio ed al velario, il grande pannello di bronzo, che rappresenta la glorificazione della dinastia dei Savoia, di Davide Calandra.

Velario dell'Aula

L'elegante velario in vetro colorato e legno di quercia, che domina dall'alto l'Aula di Palazzo Montecitorio, è stato progettato da Giovanni Beltrami.





Il fregio di Giulio Aristide Sartorio

Il fregio dipinto da Giulio Aristide Sartorio per l'Aula della Camera dei deputati, realizzato tra il 1908 ed il 1912, è uno dei maggiori capolavori di Palazzo Montecitorio.



Il Transatlantico

È il celeberrimo Salone antistante l'Aula, che per il suo aspetto richiama i grandi saloni delle navi transoceaniche di inizio Novecento. Gli arredi e il soffitto in legno sono, come molti altri arredi lignei del Palazzo, opera in stile *liberty* della ditta Ducrot di Palermo su disegno di Basile. È il luogo, altrimenti noto come "Galleria dei passi perduti", dove fra una seduta e l'altra si incontrano i deputati e i giornalisti.

Il Cortile d'onore

Nella realizzazione originaria di Carlo Fontana aveva forma semicircolare. Nel 1871, la prima Aula venne ricavata all'interno del Cortile. Dopo l'affidamento a Ernesto Basile dei lavori per l'ampliamento del Palazzo, il cortile venne riprogettato nell'attuale forma quadrata.



La Sala Verde

Sala in stile *liberty*, caratterizzata da arredi verdi e sovrastata da un lucernario a decorazioni floreali.





Il Casellario

Qui si trovano le caselle di posta dei deputati, dove ricevono tutte le comunicazioni cartacee e i documenti di lavoro, ricavate in scaffali di legno.



L'Archivio legislativo

Provvede alla raccolta e alla distribuzione degli atti e dei documenti parlamentari.

La Galleria dei Presidenti

È un ampio corridoio al piano dell'Aula, ove sono esposti i ritratti di alcuni Presidenti dei Parlamenti pre-unitari, dei Presidenti della Camera del Regno d'Italia e dei Presidenti della Camera della Repubblica italiana.



La Sala della Lupa

In questa sala fu proclamato il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Il suo nome è dovuto alla presenza di una scultura in bronzo della lupa capitolina. Il fasto dell'ambiente è arricchito dagli arazzi fiamminghi alle pareti.





La Sala della Regina

La sala è ornata da sei splendidi arazzi cinquecenteschi di scuola fiorentina. Questa ampia sala di rappresentanza deve il suo nome al fatto che la regina di casa Savoia si fermava qui con la corte in occasione del discorso della Corona, quando il re inaugurava le sessioni dei lavori parlamentari.



La Sala delle donne

Nel 2016 è stata inaugurata la Sala delle donne, per ricordare le prime donne entrate a far parte delle Istituzioni della Repubblica italiana.

La Sala Aldo Moro

L'intitolazione della storica sala è avvenuta il 13 maggio 2008 in occasione del trentesimo anniversario del tragico assassinio dello statista e degli uomini della sua scorta. La sala è arredata con mobili in stile rococò provenienti dalla Reggia di Caserta.



La Sala del Cavaliere

La Sala del Cavaliere, in stile rococò, prende il nome dal grande dipinto di scuola modenese del XVIII secolo, che ritrae il marchese Bonifacio Rangoni a cavallo. La sala, interamente rivestita con damasco di seta, è arredata con preziosi mobili dorati del Settecento ed altri dipinti coevi. Nella sala sono accolte le autorità ospiti della Presidenza, in particolare le delegazioni straniere.





Il Corridoio dei busti

Percorrendo il corridoio si è circondati da busti in marmo o in bronzo di deputati illustri, da Cavour e Garibaldi agli esponenti di massimo rilievo della storia parlamentare repubblicana.



La Sala del Mappamondo

Deve il suo nome alla presenza di un antico mappamondo e conserva ancora gli scaffali metallici originali della Biblioteca, un tempo qui ospitata. La sala è dotata di attrezzature multimediali ed è dedicata soprattutto ai lavori delle Commissioni parlamentari, che qui svolgono le sedute più rilevanti (come quelle per l'esame della legge di bilancio) o quelle in sede congiunta (cioè le riunioni di due o più Commissioni insieme) o comunque quelle più affollate.

Le sedi della Camera

I luoghi della Camera intorno a Montecitorio

Oltre a Palazzo Montecitorio, l'attività della Camera dei deputati si svolge in palazzi di notevole pregio storico-artistico.

L'antichissimo Complesso di Santa Maria sopra Minerva, in via del Seminario, è sede delle Commissioni bicamerali, delle Commissioni di inchiesta, della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio storico.

I gruppi parlamentari hanno sede nel Palazzo dei Gruppi (via Uffici del Vicario), mentre nel Complesso di Santa Maria in Campo Marzio a Vicolo Valdina (piazza Campo Marzio), che ha origini altomedioevali, ci sono uffici dei deputati e si tengono, tra l'altro, mostre e convegni; nel Palazzo Theodoli-Bianchelli (via del Parlamento) ci sono altri uffici dei deputati e alcuni Servizi; nel Palazzo ex Banco di Napoli (via del Parlamento) hanno sede alcuni Servizi e uffici.

*Chiostro del Complesso
di S. Maria in Campo Marzio*





Stampato presso Stab. Tipolit. Ugo Quintily S.p.A.
Finito di stampare luglio 2020

[OCD2020.ITA1.0]

